



Attuazione del motu proprio papale «Spiritus Domini» del 10 gennaio 2021

DECRETO

- 1) Con il Motu Proprio «Spiritus Domini» del 10 gennaio 2021, Papa Francesco ha disposto la modifica del canone 230 del Codice di Diritto Canonico (CIC). Il testo recita ora come segue:

Can. 230 — § 1. I laici che abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla remunerazione da parte della Chiesa.

§ 2. I laici possono assolvere per incarico temporaneo la funzione di lettore nelle azioni liturgiche; così pure tutti i laici possono esercitare le funzioni di commentatore, cantore o altre ancora a norma del diritto.

§ 3* Ove lo suggerisca la necessità della Chiesa, in mancanza di ministri, anche i laici, pur senza essere lettori o accoliti, possono supplire alcuni dei loro uffici, cioè esercitare il ministero della parola, presiedere alle preghiere liturgiche, amministrare il battesimo e distribuire la sacra Comunione, secondo le disposizioni del diritto.

- 2) Nella Lettera apostolica «Antiquum Ministerium» di Papa Francesco del 10 maggio 2021 sono stati definiti i requisiti fondamentali per i candidati a questi ministeri:

«Questo ministero possiede una forte valenza vocazionale che richiede il dovuto discernimento da parte del Vescovo e si evidenzia con il Rito di istituzione. Esso, infatti, è un servizio stabile reso alla Chiesa locale secondo le esigenze pastorali individuate dall'Ordinario del luogo, ma svolto in maniera laicale come richiesto dalla natura stessa del ministero. È bene che al ministero istituito di Catechista siano chiamati uomini e donne di profonda fede e maturità umana, che abbiano un'attiva partecipazione alla vita della comunità cristiana, che siano capaci di accoglienza, generosità e vita di comunione fraterna, che ricevano la dovuta formazione biblica, teologica, pastorale e pedagogica per essere comunicatori attenti della verità della fede, e che abbiano già maturato una previa esperienza di catechesi (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Decr. *Christus Dominus*, 14; CIC can. 231 §1; CCEO can. 409 §1). È richiesto che siano fedeli collaboratori dei presbiteri e dei diaconi, disponibili a esercitare il ministero dove fosse necessario, e animati da vero entusiasmo apostolico.» (Antiquum Ministerium, n. 8)

- 3) La modifica apportata richiede a sua volta un adeguamento delle relative disposizioni della Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS) del 3 luglio 1985. Di conseguenza, con la presente vengono emanate le nuove disposizioni. Esse recitano quanto segue:

1. Tutti i fedeli laici (donne e uomini) che soddisfano i requisiti necessari possono essere ammessi ufficialmente e *in via permanente* agli uffici ecclesiastici di accolito e lettore (cfr. can. 230 § 1 CIC).



SCHWEIZER BISCHOFSKONFERENZ
CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES SUISSES
CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI
CONFERENZA DILS UESTGS SVIZZERS

2. L'età richiesta per l'assunzione di tali ministeri è fissata al compimento del 21° anno di età.
 3. La decisione sull'idoneità dei candidati e delle candidate deve basarsi sui seguenti criteri:
 - a. Partecipazione alla vita ecclesiale: sono battezzati e cresimati, condividono la dottrina della Chiesa e partecipano regolarmente alla vita liturgica.
 - b. Attitudine: possiedono le capacità necessarie per svolgere in modo duraturo i compiti legati al loro ministero.
 - c. Maturità personale e umana: sono in grado di coinvolgere altre persone e di collaborare bene con loro. Sono quindi capaci di lavorare in gruppo e di risolvere i conflitti in spirito cristiano. La loro personalità si è sviluppata in modo sano (assenza di dipendenze, assuefazioni o tratti caratteriali patologici).
 - d. Stile di vita conforme al Vangelo: conducono una vita secondo i principi del Vangelo e l'insegnamento della Chiesa e sono riconosciuti dai fedeli per il loro stile di vita e l'esercizio del ministero.
 4. Al momento dell'istituzione di questi ministeri nella propria diocesi, il vescovo diocesano emanerà le disposizioni necessarie relative alla formazione, ai criteri di selezione più dettagliati e all'ambito di servizio.
 5. Per quanto riguarda l'incarico *temporaneo* nelle celebrazioni liturgiche, continuano ad applicarsi il can. 230 § 2-3 e il can. 231 del Codice di Diritto Canonico (CIC).
- 4) Con effetto immediato, le relative disposizioni della CVS del 3 luglio 1985 sono abrogate e revocate.
- 5) Il presente decreto è promulgato mediante la sua pubblicazione sulla «Schweizerische Kirchenzeitung» (sezione ufficiale) ed entra in vigore un mese dopo la promulgazione.

Friburgo, 1° luglio 2026

✠ **Charles Morerod OP**

Presidente della Conferenza dei vescovi svizzeri

Davide Pesenti

Segretario generale della dei vescovi svizzeri